

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Primi interventi in materia di tutela faunistica

LEGGE REGIONALE

"Primi interventi in materia di tutela faunistica".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

La Regione, in applicazione del D.P.R. n. 616/1977 e della legge 27.12.1977, n. 968, in attesa di una legge organica di riordino della materia di caccia nell'ambito regionale, da emanarsi entro sei mesi, attuando il principio della delega, promuove studi ed indagini sull'ambiente per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche ed etologiche del settore e adotta le opportune iniziative per il raggiungimento dei fini che la normativa citata assegna alla Regione.

Art. 2
(Piano regionale)

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali e la Consulta regionale tecnica per i problemi venatori, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10.3.1978, n. 1129, approva il piano per l'anno 1981 destinato ai primi interventi in materia di caccia e di tutela faunistica entro il trenta giugno.

Art. 3
(Norma finanziaria)

Per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli precedenti si provvede con l'utilizzazione dei fondi già iscritti al Cap. 04913 del Bilancio regionale di previsione della Regione Puglia per l'anno 1980, che con la presente legge modifica la sua denominazione in "Spe-se per interventi in materia di caccia".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta consiliare del 2 dicembre
1980 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)